

Garante Privacy – trattamento dei dati personali relativi all’adesione sindacale di dipendenti

12 Dicembre 2018

Il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito del reclamo pervenuto dai dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale, ha fornito, nella newsletter n. 447 del 7 dicembre scorso, indicazioni circa le modalità di comunicazione degli iscritti al Sindacato.

Il Garante ha preliminarmente chiarito che *“le informazioni relative all’adesione sindacale costituiscono dati sensibili (...) e nell’ambito della gestione del rapporto con il lavoratore, tali dati sono conosciuti da parte del datore di lavoro, il quale può lecitamente trattarli, in adempimento degli obblighi correlati alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali su delega e per conto del lavoratore”*.

Nel caso di specie, però, l’Azienda ha inviato, a tutti i componenti della Rappresentanza sindacale interessata dalla revoca, una e-mail recante i documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione di alcuni lavoratori ad un altro sindacato, determinando una illecita comunicazione di dati personali sensibili.

Il Garante, a conclusione dell’istruttoria relativa alla valutazione della correttezza del trattamento dei dati dei lavoratori relativi all’appartenenza sindacale, ha chiarito che *“Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza”*.

L’Autorità ha, infine, chiarito che la condotta dell’Azienda, seppur difforme dalla disciplina applicabile, ha esaurito i suoi effetti e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio. Ciò nonostante, l’Autorità si è, comunque, riservata di avviare un autonomo procedimento per la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.